

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 27 OTTOBRE 2005.

OGGETTO : REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE :

- la legge n. 241/90 così come modificata dalla legge nr. 15 dell'11/02/2005 e L. 383/2002;
- il D. Lgs. N. 29/93;
- la L.R. n. 34/2000;

VISTI inoltre gli artt. 38 e 41 del vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che il “Regolamento per i rapporti con le Libere Forme Associative”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 29 gennaio 1998, si ritiene superato dall'attuale quadro normativo;

VERIFICATA la necessità di approvare il nuovo “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati”, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- la proposta di Regolamento è stata inviata in data 11/07/2005, con nota prot. 25826, a tutte le Associazioni culturali, sportive, ambientaliste e del volontariato presenti sul territorio di Ozzano dell'Emilia e che, nella seduta della Consulta per la Cultura e che, a seguito di tale invio, non sono pervenute proposte di emendamento da alcuna delle Associazioni sopra indicate;
- la proposta di Regolamento è stata sottoposta alla Consulta per la Cultura, nella seduta del 5/10/2005 alla quale erano stati invitati anche i Presidenti delle altre Consulte e Commissioni Comunali, e che anche in tale occasione non è pervenuta alcuna proposta di emendamento;

DATO ATTO ALTRESI' che la proposta di Regolamento è stata inviata ai Consiglieri Comunali con nota prot. n. 36566 del 13/10/05 e che non sono pervenute osservazioni, né proposte di emendamento nei termini previsti;

UDITO l'intervento dell'Assessore Lelli che illustra la proposta in oggetto e spiega che la motivazione principale per la quale si è proceduto alla stesura del regolamento è il recepimento e l'adeguamento normativo. Spiega che è stata coinvolta la Consulta della cultura ed è stato analizzato il precedente regolamento e le modifiche apportate. Informa che anche le Associazioni sono state coinvolte per apportare le modifiche ritenute necessarie sulla base alle loro richieste, poiché in effetti si tratta di uno strumento nelle loro mani. Illustra nel dettaglio gli articoli, la suddivisione delle risorse economiche e l'introduzione dell'art.4bis;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI nr. 20, votanti nr. 20, con nr.20 voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) per le considerazioni premesse, di approvare il **“Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati”** che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre, ai sensi dell'art. 8, 5 ' comma, del vigente Statuto Comunale la duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima che segue l'adozione della presente deliberazione in conformità dell'art. 124 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, una seconda da effettuarsi per la durata di quindici giorni.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 79 del 27 ottobre 2005.

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Il presente Regolamento è stato adottato, e successivamente modificato, in applicazione delle disposizioni contenute nelle Leggi n. 241/90 e L. 383/2002, nel D.Lgs. n. 29/93, L.R. 34/2002 e in applicazione agli art. 38 e 41 dello Statuto comunale

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

ART. 3 - PUBBLICITA' E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 4 - TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE

ART. 4 BIS - INDIRIZZI DEL CONSIGLIO.

ART. 5 - LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO

CAPO II

PROCEDURE

ART. 6 – RICHIESTA DI AMMISSIONE

ART. 7 – ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE

ART. 8 - DESTINATARI DELLE PROVVIDENZE

ART. 9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

ART. 10 - VERIFICA STATO ATTUAZIONE

ART. 11 - CRITERI DI CONCESSIONE

ART. 12 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 13 - DECADENZA

CAPO III

AREE DI INTERVENTO

ART. 14 - AREE DI INTERVENTO

CAPO IV

PROVVIDENZE DIVERSE

ART. 15 - INTERVENTI ECCEZIONALI

ART. 16 - PATROCINIO E PREMI DI RAPPRESENTANZA

ART. 17 - FORME PARTICOLARI DI AIUTO

ART. 18 - CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI

CAPO V

ALBO DEI BENEFICIARI

ART. 19 - ISTITUZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

ART. 20 - TENUTA DELL'ALBO

ART. 21 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I

Norme generali

ART. 1 - FINALITA'

1. Il Comune di Ozzano dell'Emilia - d'ora in avanti denominato semplicemente Comune - stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati.

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

ART. 3 - PUBBLICITA' E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee, quali affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito Internet comunale e ogni altra forma promozionale, per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità provinciale.

ART. 4 - TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE

1. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
- sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
- ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
- vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali.

2. Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili comunali, solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

ART. 4 BIS - INDIRIZZI DEL CONSIGLIO.

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con proprio atto d'indirizzo, di norma contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, quali siano le tipologie delle iniziative e/o delle attività verso le quali indirizzare prioritariamente le assegnazioni delle provvidenze di cui all'art. 4 e individuare le forme di pubblicità e informazione.

ART. 5 - LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
- b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

- c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
- d) i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture comunali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
- e) i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente al Comune;
- f) gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;
- g) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

CAPO II

Procedure

ART. 6 – RICHIESTA DI AMMISSIONE

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Sindaco e in carta libera da presentarsi all'URP almeno 20 giorni prima dell'iniziativa o attività, devono contenere una descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e delle modalità. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
2. Le istanze presentate dovranno contenere riferimenti a:
 - a) finalità sociali e senza fine di lucro;
 - b) mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;
 - c) sede legale
 - d) copia del atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente da cui deve risultare la democraticità ed eleggibilità degli organi direttivi;
 - e) divieto di tutelare o promuovere interessi privati o corporativi
 - f) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento.
3. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono, in ogni caso, essere accompagnate da:
 - a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
 - b) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.
4. A cura di ciascun dirigente di unità organizzativa sarà predisposta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per le ammissioni alle provvidenze previste nel presente regolamento.
5. Le richieste di provvidenze riferite ad attività annuali devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente

ART. 7 . – ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE

1. Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l'istruttoria alle unità organizzative competenti per materia, che provvedono agli adempimenti di competenza in tempo utile per la realizzazione delle iniziative e/o attività.
2. Il Dirigente responsabile del servizio interessato, tenuto conto del parere espresso dalla Giunta comunale formulato sulla base degli indirizzi di cui all'art. 4 bis, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina l'assegnazione delle provvidenze.
3. Le risultanze dell'istruttoria sono pubblicate all'Albo pretorio e su apposita sezione del sito internet del Comune, su entrambi sarà contenuto anche l'elenco dei beneficiari.

ART. 8 - DESTINATARI DELLE PROVVIDENZE

1. La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta dalla Giunta Comunale a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello comunale, a beneficio della comunità;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità locale;
 - c) di associazioni non riconosciute ma che esercitino la loro attività in maniera continuativa sul territorio comunale, sono pertanto esclusi i comitati.La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 1 anno, la richiesta dell'intervento. Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte all'Albo Comunale.

ART. 9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:
 - a) contributi per le attività annuali
 - a.1 il 50%: alla esecutività della deliberazione di concessione;
 - a.2 la residua parte: a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo comunale;
 - b) contributi per attività specifiche e/o iniziative: a presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.
2. In casi particolari, per il contributo di cui alla lettera b) è consentita la possibilità di erogare un'anticipazione fino al 100% del suo ammontare se specificamente richiesto e motivato nella domanda.
3. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale dei benefici e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute in relazione alla percentuale d'intervento del Comune.

ART. 10 – VERIFICA STATO ATTUAZIONE

1. Il Dirigente che ha provveduto all'assegnazione dei contributi verifica e controlla, durante lo sviluppo e una volta conclusa l'esecuzione del progetto, il corretto adempimento delle attività e/o delle iniziative, in base a quanto dichiarato nei progetti, nelle istanze e in ogni altro documento presentato all'amministrazione ai fini dell'ottenimento dei contributi.
2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, il dirigente può sospendere la propria determinazione di assegnazione. In caso di persistenza o di immodificabilità della situazione irregolare il Dirigente

medesimo dispone la revoca del provvedimento e provvede alle opportune azioni di recupero dell'indebito.

3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

ART. 11 - CRITERI DI CONCESSIONE

1. Nella concessione delle provvidenze si terrà conto dei seguenti criteri generali:

- a.1 assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
- a.2 utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- a.3 coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità;
- a.4 incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- a.5 rilevanza territoriale dell'attività;
- b.1 rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
- b.2 conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;
- b.3 valenza e ripercussione territoriale;
- b.4 entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
- b.5 entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

2. La partecipazione del Comune in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.

3. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore delle attività annuali e specifiche e quelle a sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative.

ART. 12 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- 1. Il Comune, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
- 2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
- 3. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per il Comune.
- 4. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

ART. 13 - DECADENZA

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
- b) non venga presentato il consuntivo;
- c) siano intervenute sostanziali modifiche del programma;

2. L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.

3. Al recupero delle somme erogate si provvede nelle forme di legge.

CAPO III

ART. 14 - AREE DI INTERVENTO

1. Le aree di intervento, per le quali l'Amministrazione Comunale può disporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:

- alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- alle attività culturali, celebrative ed educative;
- alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
- allo sviluppo economico;
- alla promozione e sviluppo del turismo;
- alle attività sportive e ricreative del tempo libero.

CAPO IV

Provvidenze diverse

ART. 15 - INTERVENTI ECCEZIONALI

1. L'attribuzione di provvidenze può essere disposta a favore di soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in condizioni di bisogno ovvero per favorire iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità bolognese.

ART. 16 – PATROCINIO E PREMI DI RAPPRESENTANZA

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di patrocinio o premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

ART. 17 - FORME PARTICOLARI DI AIUTO

1. Il Comune può intervenire a favore dei Comuni della Provincia anche mediante impiego gratuito di personale, che sarà regolarmente coperto ai fini assicurativi, e/o macchine operatrici e attrezzature dei servizi comunali nei casi seguenti:

- a) per prevenire o fronteggiare eventi calamitosi che possono creare situazioni di emergenza di dimensione locale, ovvero per altre iniziative e interventi aventi i requisiti di cui al comma 2 e la cui realizzazione sia anche di obiettivo interesse intercomunale e/o provinciale;
- b) per coadiuvare l'attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere culturale sportivo, ricreativo, turistico e popolare a rilevanza intercomunale e/o provinciale.

2. Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata e entità limitate e possono essere attuate solo se compatibili con il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi del Comune.

3. I benefici previsti dal presente articolo sono concessi con deliberazione di Giunta Comunale, su richiesta motivata dei Comuni.

4. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza il Dirigente dell'unità organizzativa o del servizio competente, provvede, immediatamente, nei limiti di quanto si rende indispensabile, trasmettendo con urgenza all'Amministrazione una relazione dettagliata riferita all'intervento

disposto. La regolarizzazione dell'intervento di somma urgenza avviene con apposita delibera della Giunta Comunale.

ART. 18 - CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI

1. La concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune è consentita, di norma, quando è disposta a favore dei soggetti indicati nell'art. 8.
2. Ogni concessione è disposta dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione. E' fatto divieto assoluto di subconcessione.

CAPO V

Albo dei beneficiari

ART. 19 - ISTITUZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

1. E' istituito con separato atto l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:

- a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
- b) la sede legale;
- c) il numero di codice fiscale o partita IVA;
- d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
- e) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- f) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

4. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
- b) la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
- c) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) la disposizione di legge o regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Le associazioni iscritte all'Albo Provinciale e regionale sono accreditate di diritto a quello comunale.

ART. 20 - TENUTA DELL'ALBO

1. L'URP cura l'aggiornamento e la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze. Alle associazioni o enti pubblici e privati iscritti all'albo spetta il compito di comunicare variazioni di sede, statutarie e di cariche sociali.

2. E' fatto obbligo ai Dirigenti delle unità organizzative, per quanto non specificatamente risultante da atti deliberativi, di segnalare annualmente al Settore Bilancio e Programmazione finanziaria l'elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione all'assegnazione di altri vantaggi

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

CAPO VI

Disposizioni finali

ART. 21 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

Gli uffici preposti daranno avvio agli adempimenti previsti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, divenuto esecutivo è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.